

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 20/2010

29 Settembre 2010(*)

*Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....*

Oggi parliamo di.....

LA MANCATA ILLUSTRAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DURANTE IL COLLOQUIO ORALE
NON INFICIA LA LEGITTIMAZIONE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE FORENSE.

TAR LAZIO SENTENZA N. 32352 DEL 17 SETTEMBRE 2010.

Il TAR della Regione Lazio è stato chiamato a pronunciarsi sulla illegittimità dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense se, durante il colloquio orale, la Commissione non illustra al candidato l'esito delle prove scritte.

L'organo di giurisdizione amministrativa ha espresso il principio in base al quale la Commissione esaminatrice "può" estendere la prova orale anche disquisendo e discutendo su quelle scritte "solo" nel caso in cui ciò sia importante alla posizione del candidato per chiarire il contenuto della sua prova scritta.

PRATICANTATO CONTEMPORANEO PER CONSULENTE DEL LAVORO E DOTTORE COMMERCIALISTA LEGITTIMO PURCHE' NON VI SIA LO SVOLGIMENTO NELLO STESSO ORARIO.

CONSIGLIO DI STATO DECISIONE 21 SETTEMBRE 2010 N. 6998

E' noto che il D.M. 2/12/1997, il quale regola il "praticantato" nell'ordinamento della professione di consulente del lavoro, statuisce, all'art. 1, comma 4, che "il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per attività professionali diverse".

E', altrettanto, noto che il medesimo D.M. , all'art. 5, sancisce che il periodo di praticantato non può essere inferiore a 2 anni e deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una presenza di almeno 4 ore medie giornaliere.

Orbene, da sempre, la nostra Categoria, attraverso il Consiglio Nazionale, ha interpretato il termine "contemporaneamente" in senso letterale e quindi come divieto di effettuare "nello stesso lasso di tempo" due praticantati per accedere a due diverse professioni.

Il Consiglio di Stato lo ha, invece, interpretato in senso lato!

Ha, infatti, ammesso il contemporaneo svolgimento dei due praticantati nello stesso lasso di tempo (es. nel biennio) a condizione, però, che i rispettivi impegni ed obblighi non coincidano con gli stessi orari. Quindi se un aspirante Consulente del Lavoro effettua il praticantato nelle 4 ore medie giornaliere, potrà svolgere altro praticantato nelle restanti ore 20 giornaliere.

LAVORATORE IN PART-TIME VERTICALE E LIMITE DELLE ORE NOTTURNE. QUESTE DOVRANNO ESSERE INFERIORI A QUELLE EFFETTUATE DA UN LAVORATORE A TEMPO PIENO.

NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 17879 DEL 30 AGOSTO 2010

Il Decreto legislativo n. 66/2003 si occupa di definire il "lavoro notturno" ed il "lavoratore notturno" con una precisa limitazione in materia di orario di lavoro fissata dall'art. 13 il quale, come è noto, sancisce: "***L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite***".

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 17879 del 30/8/2010, in risposta ad un quesito proveniente da una D.P.L., ha ribadito che, ***in caso di lavoratori notturni occupati a part-time verticale***, l'entità della limitazione di cui sopra (id: massimo 8 ore di prestazione

nelle 24 ore) va rapportata all'orario di lavoro derivante dal contratto individuale (id: part-time) e non a quello massimo, previsto per i lavoratori a full-time, dal CCNL di Categoria.

Il Ministero ha ricordato che il limite di 8 ore massime sulle 24 giornaliere corrisponde ad una media di 1/3 da calcolarsi sulle ore che compongono la giornata (24) e, pertanto, nell'ipotesi di un lavoratore in p/t verticale che svolga la sua prestazione su tre giorni lavorativi, invece che sui 5 giorni settimanali previsti dal CCNL, si dovrà tener conto, ai fini del calcolo delle ore medie di lavoro notturno consentite, delle ore effettive di lavoro prestato e non dell'orario di lavoro astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva.

In altri termini, viene ribadito, anche per questa fattispecie, la proporzionalità fra l'orario inferiore e quello intero previsto dal CCNL.

INDAGINE DELLA GUARDIA DI FINANZA SU CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI A SOCI O DIPENDENTI DI SOCIETA' DI CAPITALI. ATTO DI ACCERTAMENTO LEGITTIMO QUANDO RISULTA PROVATA, ANCHE PER PRESUNZIONE, LA RIFERIBILITA' DEGLI STESSI ALLA SOCIETA'.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - N. 20197 DEL 24 SETTEMBRE 2010

Importante pronuncia della S.C. di Cassazione-sezione tributaria che con la sentenza in informativa (N. 20197 del 24 settembre 2010) ha sancito la legittimità di un atto impositivo in danno di una società di capitali per versamenti transitati in parte su conti correnti bancari intestati a soci o a due lavoratori.

Questi ultimi, interrogati dai Finanziari, hanno affermato di non sapere nulla di quei conti bancari.

Da qui l'atto impositivo dell'Amministrazione Finanziaria che, a seguito di ricorso del contribuente, è stato annullato nei due gradi di giudizio dagli Organi della Giustizia tributaria.

La S.C. di Cassazione, cui l'Amministrazione Finanziaria ha fatto ricorso, lo ha, invece, accolto sancendo questo interessante "principio": *"Ai sensi dell'art. 51 primo comma del D.P.R. 633/1973, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche*

tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati".

L'AGENZIA DELLE ENTRATE DETTA LE MODALITA' PER IL RECUPERO DELLE MAGGIORI IMPOSTE VERSATE DAI LAVORATORI NEI PERIODI DI IMPOSTA 2008 E 2009 SU RETRIBUZIONI A TITOLO DI LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO CORRELATE AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA' ALLA LUCE DELLA RISOLUZIONE N. 83/2010.

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 48/E DEL 27 SETTEMBRE 2010

La risoluzione n. 83/2010 dell'Agenzia aveva chiarito che l'assoggettabilità ad imposta sostitutiva del 10%, in luogo di quella ordinaria, riguardava, per i periodi di imposta 2008 e 2009, l'intero compenso per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione contrattuale) e le somme erogate a titolo di straordinario. Il tutto ai sensi del D.L. 93/2008 conv. in legge 126/2008 e che gli interessati al rimborso della maggiore imposta versata avrebbero potuto ottenerlo presentando una dichiarazione dei redditi integrativa ovvero avvalersi dell'istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. 602/1973.

Con la circolare in informativa, che vi suggeriamo di approfondire attentamente, l'Agenzia, preso atto delle difficoltà prospettate da Sindacati, Associazioni di Categoria e CAF, ha individuato e sancito una nuova procedura idonea alle finalità di cui sopra. Il rimborso avverrà nel 2011 in modo unitario e complessivo mediante i modelli di dichiarazione e certificazione opportunamente integrati.

A tal'uopo, il datore di lavoro indicherà nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario.

Il dipendente potrà, così, recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011. E' evidente che il datore di lavoro dovrà riportare nel CUD/2011 anche gli importi che, eventualmente, abbia già certificato al dipendente a seguito della richiamata risoluzione n. 83 del 2010.

Ad maiora

*IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO*

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO
VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, ANNA MARIA GRANATA,
PASQUALE ASSISI